



Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



Normativa

- 4 La fattura elettronica nei rapporti con la P.A.
- 4 Gestione collettiva del risparmio
- 4 Termini di presentazione del mod. 730
- 4 Il bollettino per la Tares
- 4 Gli studi di settore e la crisi
- 5 Sisma maggio 2012
- 5 Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
- 5 Unico 2013-ENC, Consolidato nazionale mondiale 2013 e Irap 2013

Prassi

- 6 Vendita ed attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli
- 6 Imposta municipale propria immobili ad uso produttivo
- 6 Chiarimenti sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi nelle TLC
- 7 Modello F24 Accise
- 7 Codici tributo per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione
- 7 Causale contributo EN.BI.C.
- 7 Causale contributo EN.BI.F.
- 7 Causale contributo EDILFORMA ITALIA
- 7 Vendita di prodotti di propria produzione
- 7 Vendita con consumo sul posto e attività di somministrazione di alimenti e bevande
- 7 Erboristerie - miscelazione e vendita di erbe sfuse
- 8 I servizi di rinfresco per feste e ricorrenze – inquadramento dell'attività
- 8 *Vademecum* sulla tassazione degli atti notarili
- 8 Il pagamento della prima rata dell'Imu
- 8 Novità dall'Agenzia delle Entrate



Dottrina

- 10 | Il bollettino per il pagamento della Tares
- 10 | Perdite su crediti
- 10 | Imu sugli immobili di categoria
- 10 | Cessioni di azienda o di quote sotto condizione sospensiva o risolutiva
- 11 | La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio
- 11 | Le pratiche di rinnovo degli organi sociali
- 12 | L'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001
- 12 | La sospensione degli atti di riscossione



NORMATIVA	
<p>La fattura elettronica nei rapporti con la P.A. Pubblicato il regolamento riguardante la fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. La fattura elettronica nei confronti della P.A. deve avere il formato di un file .xml sottoscritto con firma elettronica o digitale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso PEC, oppure attraverso i canali di trasmissione previsti dall'allegato B del Decreto.</p>	<p><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto n.55 del 3/04/13 (G.U. n.118 del 22/05/13)</i></p>
<p>Gestione collettiva del risparmio Modificato il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato con il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8/05/12.</p>	<p><i>Banca d'Italia, provvedimento dell'8/05/13 (S.O. n.43 alla G.U. n.125 del 30/05/13)</i></p>
<p>Termini di presentazione del mod. 730 Prorogati dal 31/05/13 al 10/06/13 i termini di presentazione del mod. 730/2013 al Caf o al professionista abilitato. I Caf e i professionisti, a loro volta, consegneranno entro il 24 giugno al contribuente copia della dichiarazione e il relativo prospetto di liquidazione ed entro l'8 luglio comunicheranno il risultato finale delle dichiarazioni trasmettendo le dichiarazioni presentate all'Agenzia delle Entrate.</p>	<p><i>Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto del 29/05/13 - Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicato n.83 del 30/05/13</i></p>
<p>Il bollettino per la Tares Approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale che possono essere utilizzati, a decorrere dall'1/07/13, per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa avente natura corrispettiva e della maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, ovvero tramite servizio telematico gestito da PostelitalianeS.p.A. Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facoltà del comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I contribuenti effettuano il pagamento dal 1° al 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per il 2013, i modelli di bollettino di conto corrente devono essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo. Il comune, o il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale prestampati.</p>	<p><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 14/04/13 (G.U. n.116 del 20/05/13)</i></p>
<p>Gli studi di settore e la crisi Approvata la revisione congiunturale speciale degli studi di settore, per il periodo d'imposta 2012. La revisione riguarda gli studi di settore relativi alle attività economiche nei settori:</p> <ul style="list-style-type: none">• manifatture;• servizi;• attività professionali;• commercio.	<p><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 23/05/13 (G.U. n.126 del 31/05/13 – S.O. n.44)</i></p>



<p>Sisma maggio 2012</p> <p>Per i pagamenti di tributi, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012, sono stati sostituiti il modello di comunicazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione delle comunicazioni, approvate con i precedenti provvedimenti del 22 e del 31/10/12, nonché del 19/11/12.</p> <p>Il modello è utilizzabile anche dai soggetti che possano dimostrare di aver subito un danno economico:</p> <ul style="list-style-type: none">- diretto;- causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'art.1, commi 365 e ss., della Legge n.228/12. <p>Per tali soggetti, l'utilizzo del modello è subordinato all'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è data notizia della positiva verifica di compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari, previsto dall'art.1, comma 373, della Legge n.228/12.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.59322 del 16/05/13</i></p>
<p>Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore</p> <p>Sono stati approvati i modelli che devono essere compilati dai contribuenti interessati dagli studi di settore e le modifiche ai modelli Ine (indicatori di normalità economica), da utilizzare per la dichiarazione Unico 2013.</p> <p>In particolare, i modelli approvati sono relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 51 studi nelle manifatture;• 60 studi nei servizi;• 24 studi per i professionisti;• 70 studi nel commercio.	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.64812 del 27/05/13</i></p>
<p>Unico 2013-ENC, Consolidato nazionale mondiale 2013 e Irap 2013</p> <p>Sono state approvate alcune modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione Unico 2013-SC e Unico 2013-SP;• alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2013-ENC, Consolidato nazionale e mondiale 2013 e Irap 2013;• alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Unico 2013-SC, Unico 2013-ENC, Unico 2013-SP, Unico 2013-PF e 730/2013.	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.61260 del 20/05/13</i></p>



PRASSI

Vendita e attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli L'attività di preparazione, cottura e confezionamento di ragù e spezzatino ottenuti con la carne del proprio bestiame possono rientrare nell'attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici prevista dall'art.4, comma 5, del D.Lgs. n.228/01.	<i>Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n.63083 del 16/04/13 pubblicata sul sito il 16/05/13</i>
Imposta municipale propria immobili ad uso produttivo Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• "3925" denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO";• "3930" denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE". È stato precisato, inoltre, che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 33 del 21/05/13</i>
Chiarimenti sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi nelle TLC Fornite risposte sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese a, o ricevute da, soggetti passivi non stabiliti in Italia. Per le prestazioni ricevute da un operatore UE o extra-UE, il committente nazionale soggetto passivo ai fini IVA è debitore d'imposta, dovendo assolvere l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile (prestazione UE) ovvero dell'autofattura (prestazione extra-UE). Per le prestazioni rese nei confronti di un committente soggetto passivo UE e/o extra-UE, sebbene non rilevanti nel territorio dello Stato, ricorre sempre l'obbligo di emissione della fattura. Nella circolare sono stati esaminati i criteri di individuazione del momento di "ultimazione del servizio" e di "maturazione dei corrispettivi", con specifico riferimento al settore delle telecomunicazioni.	<i>Agenzia delle Entrate, circolare n.16 del 21/05/13</i>
<p>Per l'Agenzia delle Entrate si applica anche nel settore delle TLC il principio per cui, quando sia difficoltoso per il committente individuare con esattezza il momento in cui si considera effettuata una prestazione di servizio, quest'ultimo può ritenere che tale momento coincida con l'emissione della fattura da parte del prestatore. Dal momento in cui il committente riceve la fattura, scattano gli obblighi di integrazione e annotazione.</p> <p>Circa il momento di effettuazione e gli adempimenti contabili, in base all'art.6, comma 6, DPR n.633/1972 e in deroga alla regola generale, le prestazioni di servizi c.d. generiche fornite a/da operatori esteri (UE o extra-UE) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate oppure - se di carattere periodico e continuativo - alla data di maturazione del corrispettivo, a meno che non avvenga un pagamento anticipato anche parziale. È al verificarsi di questi eventi che decorre l'obbligo di assolvere l'IVA mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i> (prestazione UE) ovvero dell'autofattura (prestazione extra-UE).</p> <p>Se nei contratti a prestazione unica compiuti in un arco temporale lungo è previsto che, prima che finisca la prestazione, debbano essere corrisposti pagamenti parziali anticipati, il versamento del corrispettivo costituisce il momento in cui l'IVA diviene esigibile, limitatamente all'importo pagato (con i conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione e versamento).</p> <p>Nel caso di contratti di prestazione di servizi a carattere periodico e continuativo di durata superiore a un anno, quando non sia già maturato un corrispettivo anche parziale, le prestazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare (e non al momento della maturazione del corrispettivo). Il committente nazionale non è sanzionato né per l'anticipata integrazione della fattura ricevuta dal prestatore comunitario, né per l'anticipata emissione dell'autofattura, sia nel caso di ricezione anticipata della fattura emessa dal prestatore comunitario sia nel caso di obiettive condizioni di incertezza nell'individuazione del momento di conclusione dell'operazione.</p>	



Modello F24 Accise Istituiti i codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione inviati ai sensi dell'articolo 9 della Legge 29 ottobre 1961, n.1216.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.38 del 31/05/13</i>
Codici tributo per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione I seguenti codici tributo devono essere utilizzati per il versamento tramite i modelli F24 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: <ul style="list-style-type: none">• 3944 denominato "TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art.14, D.L. n.201/2011 e succ. modif.";• 3950 denominato "TARIFFA - art.14, co.29, D.L. n.201/2011 e succ. modif.";• 3955 denominato "MAGGIORAZIONE - art.14, co.13, D.L. n.201/2011 e succ. modif.". Indicati anche i codici tributo per consentire ai contribuenti di versare eventuali sanzioni e interessi.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 37 del 27/05/13</i>
Causale contributo EN.BI.C. Istituita la causale contributo "ENBC" denominata "Ente Bilaterale Confederale EN.BI.C." per consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Confederale EN.BI.C.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 34 del 27/05/13</i>
Causale contributo EN.BI.F. Istituita la causale contributo "ENBF" denominata "Ente Bilaterale Federale EN.BI.F." per consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Federale EN.BI.F.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 35 del 27/05/13</i>
Causale contributo EDILFORMA ITALIA Istituita la causale contributo "EDFO" denominata "Ente Paritetico nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'edilizia e affini – EDILFORMA ITALIA" per consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'Ente bilaterale.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 36 del 27/05/13</i>
Vendita di prodotti di propria produzione La progettazione di capi di abbigliamento, la realizzazione dei rispettivi "capi-campione o prototipi", l'eventuale riparazione degli stessi così come la sola riparazione di etichette può essere considerata attività industriale tale da poter consentire la vendita dei prodotti nei locali dove tali operazioni sono svolte senza titolo commerciale.	<i>Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n.74787 del 6/05/13, pubblicata sul sito il 20/05/13</i>
Vendita con consumo sul posto e attività di somministrazione di alimenti e bevande Fornite precisazioni in merito la disciplina del consumo sul posto e la figura del preposto negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le problematiche ad esse connesse. Con riferimento al consumo sul posto è stata ammessa la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio.	<i>Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n.75893 dell'8/05/13, pubblicata sul sito il 20/05/13</i>
Erboristerie - miscelazione e vendita di erbe sfuse Il soggetto titolare di un'attività di erboristeria può anche svolgere l'attività di miscelazione e vendita di erbe sfuse senza essere in possesso del diploma di erborista.	<i>Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n.63187 del 16/04/13, pubblicata sul sito il 16/05/13</i>



<p>I servizi di rinfresco per feste e ricorrenze – inquadramento dell’attività</p> <p>Forniti chiarimenti al quesito se possa essere considerata “catering”, ovvero ristorazione al domicilio del consumatore, l’attività di un titolare di un panificio con rivendita di bevande, il quale ha la disponibilità di un locale ubicato presso altro indirizzo con destinazione d’uso commerciale e intenderebbe affittarlo a soggetti privati per organizzare feste di compleanno o altre ricorrenze quali battesimi e comunioni fornendo anche il servizio di rinfresco (bevande, pasticcini e salatini sfornati dal proprio laboratorio), senza, quindi, effettuare alcuna preparazione né somministrazione in loco.</p> <p>È stato affermato che tale attività non può essere considerata alla stregua di un’attività commerciale di catering, ma si sostanzia invece in una semplice fornitura di ulteriori servizi nei confronti dei propri clienti da parte del titolare dell’attività artigianale.</p>	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n.63130 del 16/04/13, pubblicata sul sito il 16/05/13</i></p>
<p>Vademecum sulla tassazione degli atti notarili</p> <p>Il presupposto dell’imposta di registro è il compimento di determinati atti giuridici, che sono assunti quale indice della capacità contributiva dei soggetti che li pongono in essere. La concreta applicazione di tale imposta ha determinato nel corso degli anni diverse difficoltà interpretative. La Guida Operativa per la registrazione degli atti notarili è stata realizzata al fine di fornire a tutti gli operatori del settore e ai contribuenti, a vario titolo coinvolti nella tassazione degli atti, uno strumento di lavoro utile e di semplice consultazione.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.18 del 29/05/13</i></p>
<p>Il documento - che costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni applicabili ai fini dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti per la tassazione degli atti notarili - è aggiornato con i documenti di prassi e con le novità normative introdotte fino al 31/12/12, ma verrà implementato periodicamente, al fine di tener conto delle novità normative che saranno introdotte sulle materie trattate o delle soluzioni interpretative di volta in volta adottate dall’Agenzia delle Entrate.</p>	
<p>Il pagamento della prima rata dell’Imu</p> <p>Forniti chiarimenti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa al 2013. In particolare, è stato precisato che la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze riguarda anche i casi in cui i comuni abbiano “assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero”.</p> <p>È stato, inoltre chiarito che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze devono essere riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art.4, comma 12-quinquies del D. L. n.16/12, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU. La sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.</p>	<p><i>Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare n.2/DF del 23/05/13</i></p>
<p>Novità dall’Agenzia delle Entrate</p> <p>Disponibili sul sito:</p> <ul style="list-style-type: none">• la procedura di controllo Irap 2013;• l’aggiornamento del software Gerico 2013 - versione Beta (Studi di settore);• gli aggiornamenti dell’edizione online dell’annuario del contribuente;• l’aggiornamento dell’elenco delle banche convenzionate per il pagamento telematico F24;• l’aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici;• l’aggiornamento degli archivi del software di controllo per il modello F24;	<p><i>Agenzia delle Entrate, pubblicate sul sito dal 16 al 31/05/13</i></p>



- l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 3.0.0) per il modello F24;
- l'aggiornamento della procedura di controllo modello 730/2013;
- l'aggiornamento dei codici da utilizzare per il versamento con il modello F24 EP;
- l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del *software* di controllo;
- l'aggiornamento *software* di compilazione (versione 1.0.1) del modello Unico Pf/2013;
- l'aggiornamento *software* per la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni (versione 1.0.1);
- il *software* di compilazione (versione 1.0.0) del modello Unico Sp 2013;
- l'aggiornamento *software* (versione 1.3.8) della procedura di controllo dei modelli F24EP;
- l'aggiornamento del *software* (versione 3.0.1) della procedura di controllo dei modelli F24;
- l'aggiornamento delle procedure di controllo dei modelli 2013;
- l'aggiornamento del *software* di compilazione (versione 1.0.0) del modello Unico Enc 2013;
- le istruzioni, parte generale, ai modelli Studi di settore;
- la versione aggiornata del *software* Gerico 2013;
- l'aggiornamento del *software* di compilazione (versione 1.0.2) del modello Unico Pf/2013;
- gli elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2013;
- l'aggiornamento elenco banche convenzione (F24 online);
- l'aggiornamento (versione 3.0.2) della procedura di controllo dei modelli F24;
- l'aggiornamento del *software* di compilazione del modello Irap 2013 (versione 1.0.1);
- l'aggiornamento (versione 1.0.1) della procedura di controllo per il modello Irap 2013;
- l'aggiornamento (versione 2.0.0) *software* comunicazione sisma 2012;
- l'aggiornamento (versione 5.0.0) della procedura di controllo relativa ai modelli di dichiarazione 2013;
- il *software* di compilazione (versione 1.0.0) del modello CNM 2013;
- il *software* di compilazione (versione 1.0.0) del modello Unico SC;
- l'aggiornamento dell'elenco Caf dipendenti;
- l'aggiornamento dei codici utilizzati dagli agenti della riscossione.



DOTTRINA

Il bollettino per il pagamento della Tares Illustrato il provvedimento (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/05/13) con cui è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). In particolare, sono state evidenziate le problematiche applicative e le ulteriori questioni non risolte.	<u>IFEL, Fondazione ANCI, nota del 21/05/13</u>
Perdite su crediti Analizzate le nuove modalità di rilevazione in bilancio e la deduzione delle perdite su crediti in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. n.83/2012.	<i>Accademia Romana di Ragioneria nota operativa n.5/2013</i>
<p>La nota, dopo aver illustrato la nuova disciplina fiscale delle perdite su crediti di cui all'art.101, comma 5, Tuir e la disciplina civilistica, evidenzia alcune problematiche non ancora risolte per le quali sono proposte delle soluzioni.</p> <p>Deducibilità crediti verso debitori soggetti a procedure concorsuali - il momento in cui tali crediti possono essere dedotti è costituito, secondo gli esperti dell'accademia, non necessariamente dal periodo d'imposta in cui è avviata la procedura concorsuale, ma, piuttosto, a partire da quel momento, il credito può essere dedotto nei successivi esercizi in cui si prolunga la procedura concorsuale in base alle valutazioni sul grado di recuperabilità del credito.</p> <p>Crediti di modesta entità - secondo gli esperti dell'Accademia, la soglia per il credito di modesta entità (5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2.500 euro per le altre imprese) dovrebbe riferirsi alla singola posizione creditoria, piuttosto che al totale dei crediti verso un medesimo debitore o al totale dei crediti riferibili ad un unico rapporto negoziale.</p>	
Imu sugli immobili di categoria D Commentata la Risoluzione n.33 dell'Agenzia delle Entrate istitutiva dei codici tributo per il pagamento dell'IMU sugli Immobili D tramite modello F24. In particolare, gli esperti della Fondazione non ritengono condivisibile l'interpretazione dell'Agenzia secondo cui i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria D10 debbano essere assoggettati ad un regime fiscale differente rispetto a i fabbricati rurali accatastati diversamente. Ciò poiché l'esigenza di tutela che caratterizza l'agevolazione riservata ai fabbricati rurali strumentali non può collegarsi, secondo la Fondazione, ad una particolare classificazione catastale, ma deriva dalla funzione cui assolvono gli immobili in questione.	<u>IFEL, Fondazione ANCI, nota del 22/05/13</u>
Cessioni di azienda o di quote sotto condizione sospensiva o risolutiva I Conservatori dei Registri delle imprese della Lombardia, di concerto con i notai indicati dal Comitato regionale notarile lombardo, hanno formulato due nuove massime che hanno per oggetto il deposito e l'iscrizione di cessioni di partecipazioni di società a responsabilità limitata e di aziende soggette a condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà.	<u>Conservatori dei registri delle imprese, fonte organi di stampa, maggio 2013</u>
<p>Cessioni di azienda – l'inserimento di condizioni alla cessione può dar luogo a 3 casi che, in quanto rilevanti per l'eventuale ulteriore trasferimento dell'azienda devono essere oggetto di pubblicità nel Registro delle Imprese:</p> <ul style="list-style-type: none">• cessione sotto condizione sospensiva - il trasferimento della proprietà dell'azienda è sospeso;• cessione sotto condizione risolutiva - il trasferimento dell'azienda avviene, ma la stessa azienda può tornare di proprietà del cedente al verificarsi dell'evento condizionante;• cessione con riserva di proprietà - il cedente rimane titolare dell'azienda.	



Le parti dell'atto di cessione, di regola congiuntamente, devono comunicare il verificarsi:

- della condizione sospensiva o risolutiva;
- della scadenza del termine relativo senza che la condizione si sia verificata;
- dell'avvenuto saldo del prezzo in caso di trasferimento con riserva di proprietà;
- del venir meno della riserva o della condizione per altra causa.

È altresì possibile comunicare, con le stesse modalità, il definitivo mancato verificarsi della condizione e il mancato saldo del prezzo di cessione. La comunicazione del verificarsi dell'evento non è soggetta a termine (quindi non è soggetta a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dall'evento).

Cessioni di quote di Srl – le ipotesi:

- cessione sotto condizione sospensiva - il cedente rimane nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione sospensiva; il cessionario viene inserito al posto del cedente nell'elenco dei soci solo allorquando viene comunicato al Registro delle Imprese il verificarsi della condizione sospensiva;
- cessione sotto condizione risolutiva - il cessionario sostituisce immediatamente il cedente nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione risolutiva. Allorquando sarà comunicato al registro delle imprese il verificarsi della condizione risolutiva, il cedente viene nuovamente inserito nell'elenco dei soci al posto del cessionario.

Il deposito al Registro delle Imprese per l'iscrizione degli atti di cessione di quote con effetti condizionati, sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di un determinato evento, ovvero con riserva della proprietà in capo al cedente, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla data dell'atto.

La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio

La disciplina in materia di offerte pubbliche d'acquisto, contenuta nel Testo Unico della Finanza (TUF) e nel Regolamento Emittenti (RE), ha subito importanti modifiche per effetto della trasposizione della direttiva 2004/25/CE con il D.Lgs. n.229/2007 e con il decreto correttivo n.146/2009.

Altre modifiche alla disciplina sulle offerte pubbliche, più specifiche, sono state introdotte con l'adozione di provvedimenti d'urgenza in reazione alla crisi finanziaria e volti a proteggere le società quotate italiane da rischi di acquisizione in un momento di bassa capitalizzazione (D.L. n.185/2008 e D.L. n.5/2009). Nel 2011 al quadro normativo si è aggiunta la delibera della Consob n. 17731, che ha modificato il RE.

La circolare ricostruisce l'impianto normativo e regolamentare analizzandone i principali profili applicativi. Nel documento sono state anche affrontate questioni interpretative e applicative emerse nella prassi degli ultimi anni.

*Assonime,
circolare n.16
del 22/05/13*

Le pratiche di rinnovo degli organi sociali

Disponibile una raccolta degli errori più frequentemente compiuti nella predisposizione delle pratiche telematiche per il rinnovo degli organi sociali; a ciascuna tipologia di errore è stato associata la prassi corretta da seguire.

[Camera di commercio di Milano, documento pubblicato sul sito internet da maggio 2013](#)



<p>L'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001</p> <p>Presentate le linee guida per l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale.</p> <p>Le indicazioni nel documento sono rivolte ai professionisti che rivestono l'incarico di componente di un Organismo di vigilanza in un ente che abbia adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. n.231/2001 e suggeriscono il comportamento professionale da adottare per la corretta esecuzione dell'incarico.</p> <p>Sono, altresì, rivolte al collegio sindacale al quale siano attribuite le funzioni dell'Organismo di vigilanza, ai sensi dell'art.6, comma 4-bis, del D.Lgs. n.231/2001.</p>	<p><u>IRDCEC, documento n.18 pubblicato sul sito il 23/05/13</u></p>
<p>La sospensione degli atti di riscossione</p> <p>Illustrata la nuova procedura di sospensione legale degli atti della riscossione e di estinzione di diritto dei crediti ad essi sottesi. La procedura, introdotta dall'art.1, commi da 537 a 543 della Legge 24 dicembre 2012, n.228, concerne le somme iscritte a ruolo o affidate agli agenti della riscossione, consente al debitore di bloccare ogni iniziativa di riscossione coattiva dei crediti a suo carico, tramite la presentazione di una documentata dichiarazione, da cui si evince che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede presentano vizi che riguardano la pretesa creditoria o la procedura esecutiva.</p>	<p><u>CNDCEC, circolare n.31 pubblicata sul sito Irdcec il 23/05/13</u></p>